

Bruxelles, 5 maggio 2025
(OR. en)

8547/25

PECHE 106
DELECT 51

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 maggio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 2570 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 5.5.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2024/2910 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 2570 final.

All.: C(2025) 2570 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.5.2025
C(2025) 2570 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 5.5.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2024/2910 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Motivi e obiettivi dell'atto delegato

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca¹ ("regolamento di base") prevede l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1. L'obiettivo dell'obbligo di sbarco è porre fine al problema dei rigetti in mare. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, l'articolo 15, paragrafo 1, fa salvi gli obblighi internazionali dell'Unione europea.

Il regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione² relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione europea di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base prevede una serie di deroghe all'obbligo di sbarco. Esso mira a garantire che le norme dell'UE siano conformi agli obblighi internazionali da essa contratti e che l'Unione agisca nel rispetto delle decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (General Fisheries Commission for the Mediterranean, CGPM).

In occasione della 47^a riunione annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, tenutasi dal 4 all'8 novembre 2024, le parti contraenti della CGPM hanno adottato, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, la raccomandazione GFCM/47/2024/8 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29), che modifica le raccomandazioni GFCM/43/2019/3 e GFCM/41/2017/4.

La raccomandazione vieta la detenzione a bordo e lo sbarco di esemplari di rombo chiodato catturati nel Mar Nero, di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ivi definita.

Tale raccomandazione è entrata in vigore il 19 aprile 2025.

Scopo del presente atto delegato è garantire la coerenza tra la raccomandazione GFCM/47/2024/8 e il diritto dell'UE, in modo che l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non si applichi ai pescherecci dell'UE che catturano esemplari di rombo chiodato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita in tale raccomandazione.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

² Regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione, del 28 maggio 2024, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L, 2024/2910, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2910/oj).

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni dell'atto delegato

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base istituisce un obbligo di sbarco (o divieto di rigetto in mare) per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. Nel Mar Nero le specie sono soggette anche a taglie minime di cattura. Tale obbligo si applica alle attività di pesca esercitate nelle acque dell'UE o da pescherecci dell'UE al di fuori delle acque dell'UE non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di recepire nel diritto dell'UE gli obblighi internazionali, incluse le deroghe all'obbligo di sbarco.

L'UE è parte contraente della CGPM. La CGPM ha adottato la raccomandazione GFCM/47/2024/8, che è entrata in vigore il 19 aprile 2025 ed è vincolante per l'UE.

Il regolamento delegato (UE) 2024/2910 dovrebbe pertanto essere modificato per garantire che il divieto di detenzione a bordo e di sbarco di esemplari sotto taglia di rombo chiodato sia allineato al diritto dell'UE.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente atto delegato garantisce coerenza tra gli obblighi internazionali dell'UE e i principi della politica comune della pesca.

Gli Stati membri sono stati consultati nell'ottobre 2024 in sede di gruppo "Politica della pesca" del Consiglio. Il 19 ottobre 2024 il gruppo del Consiglio ha approvato la posizione dell'UE da adottare in occasione della riunione annuale della CGPM del 2024. La raccomandazione GFCM/47/2024/8 è stata quindi adottata sulla base di tale posizione dell'UE.

Poiché l'atto delegato si basa sul potere conferito dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e non costituisce una nuova iniziativa strategica, non è stato necessario procedere a una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 5.5.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2024/2910 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura ("obbligo di sbarco"). L'articolo 15 del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione² recepisce gli obblighi internazionali dell'Unione nella zona di applicazione dell'accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prevedendo una serie di deroghe all'obbligo di sbarco, in ottemperanza alle raccomandazioni adottate durante le riunioni annuali della CGPM.
- (3) In occasione della 47^a riunione annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, tenutasi dal 4 all'8 novembre 2024, le parti contraenti della CGPM hanno adottato la raccomandazione GFCM/47/2024/8. Il paragrafo 2 di tale raccomandazione vieta di tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, immagazzinare, vendere ed esporre esemplari di rombo chiodato catturati nel Mar Nero, di taglia inferiore a 45 cm, misurata dalla punta del muso sino all'estremità della pinna caudale.

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione, del 28 maggio 2024, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L, 2024/2910, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2910/oj).

- (4) Per garantire la coerenza tra la raccomandazione sopracitata e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi ai pescherecci dell'Unione che partecipano alle attività di pesca oggetto di tale raccomandazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione per tenere conto della decisione adottata dalla CGPM.
- (6) Poiché tale divieto riguarda attualmente la zona di applicazione dell'accordo CGPM, al fine di garantire continuità giuridica è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione è così modificato:

- (1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 6:

"6. "Mar Nero": le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.";

- (2) tra l'articolo 4 e l'articolo 5 è inserito l'articolo 4 bis seguente:

"Articolo 4 bis

Rombo chiodato

- 1. Il presente articolo si applica al rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.
- 2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a una lunghezza totale di 45 cm, misurata dalla punta del muso sino all'estremità della pinna caudale."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5.5.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN